

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE:

“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”

(ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 19 lett. “h” Legge n. 135/2012)

TRA I COMUNI DI

Mortara , rappresentato da....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita invia, n., il quale agisce in nome e per conto dell’Ente giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, P.I.; **ENTE CAPOFILA -**

Parona, rappresentato da....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita invia, n., il quale agisce in nome e per conto dell’Ente giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, P.I.;

PREMESSO CHE:

- il D. L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, successivamente modificato dall’art. 16, commi 22 e 24, del D.L. 13.08.2011, n. 138, come convertito in Legge n. 148/2011, ha stabilito, l’obbligo di esercitare le funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, in forma associata, mediante Unione o Convenzione di cui all’art. 30 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il recente D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha apportato sostanziali innovazioni alla gestione associata delle funzioni fondamentali ;
- i comuni di Mortara e Parona si sono determinati per la gestione in forma associata della funzione del servizio: “Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, approvando all’uopo lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per la durata di anni tre decorrenti dalla stipula, come da rispettive deliberazioni consiliari in premessa richiamate:
- la presente convenzione disciplina modalità e procedure per la partecipazione di ciascun Ente firmatario alla gestione, programmazione e al controllo delle attività oggetto della presente convenzione, esplicitando i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
si conviene quanto segue :

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni relative alla “Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze della Provincia, e l’ organizzazione e gestione dei servizi scolastici”

Art. 2

Finalità

Scopo della presente convenzione é:

- gestire in forma associata le attività di cui al successivo art. 2, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati.

- attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici secondo specifiche e formali indirizzi politici impartiti dalla Conferenza dei Sindaci.
- garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni programmatiche regionali;
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3

Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Mortara quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Art. 4

Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei di "edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni ;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente convenzione

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 5

Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi offerti.

Gli enti si impegnano, altresì, , ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 6

Ufficio di Coordinamento

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi è un Ufficio di Coordinamento che ha sede presso il Comune Capofila ed è composto dai Responsabili dei Servizi di "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" di ciascun Comune.

L'Ufficio di Coordinamento, così come sopra composto, è coordinato da un Presidente, individuato nel responsabile del servizio più alto in grado o, in alternativa, più anziano ed elaborerà i programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni aderenti.

L'Ufficio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dei singoli Comuni. I singoli Comuni si impegnano a trasmettere all'Ufficio di Coordinamento copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio Comunale relativi agli interventi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 7

Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei Sindaci è la sede di indirizzo politico e programmatico del servizio associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati mediante apposito atto.

La Conferenza dei Sindaci:

- a) fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura di gestione;
- b) svolge la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle proprie direttive.

La Conferenza dei Sindaci ha luogo in via ordinaria con cadenza semestrale salvo la necessità di convocazione urgente ed intermedia per pratiche peculiari.

Alla Conferenza di Sindaci, su richiesta, possono partecipare i Segretari Comunali dei Comuni firmatari ed il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 6 che precede e se necessario, altresì, i referenti dei servizi sociali di ciascun Comune.

Art. 8

Struttura tecnica di gestione

La struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella relativa ai servizi di "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" del Comune Capofila.

Il Responsabile dei Servizi di "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" del comune Capofila esercita le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lg.vo n. 267/2000.

Il personale operante nei servizi "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici", dipendente degli enti aderenti alla presente convenzione, fornisce supporto collaborativo all'Ufficio di Coordinamento presso il Comune capofila, costituendo interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni.

Art. 9

Rapporti finanziari

Gli oneri finanziari relativi alla gestione associata sono individuati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci

Art. 10

Durata

La presente convenzione ha durata di anni tre salvo proroghe, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dei Consigli comunali degli Enti firmatari.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza mediante consenso espresso dai Consigli Comunali aderenti con apposita deliberazione.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte dei Comuni, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Art. 11

Recesso

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo lettera raccomandata a.r..

Il recesso è operativo non prima del 30° giorno dalla comunicazione all'altro comune ma restano a carico del Comune recedente le spese di gestione della convenzione maturate fino alla data del recesso.

Art. 11

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, previa convocazione della conferenza dei Sindaci con la partecipazione dei Segretari Comunali e dei referenti dei servizi sociali di ogni Ente.

Qualora non si arrivasse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono devolute al foro competente .

Art. 12

Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 13

Registrazione

Il presente atto composto da n.....pagine scritte per intero e n.....righe della pagina.....sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

Il Sindaco del Comune di Mortara

Il Sindaco del Comune di Parona
